




2714



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte di Appello di Venezia, sezione 1ª civile, composta dai Magistrati

dott. VITTORIO ROSSI, Presidente

dott. DANIELA BRUNI, Consigliere, rel

dott. PAOLA DI FRANCESCO, Consigliere,

SENT. N. 2714/14
 DEP. MINIST. 6/11/14
 N. 942/2014 R.G.
 DEP. MINIST. 5 DIC. 20
 N. 3155
 N. 02635
 OGGETTO: OPP. Aus.
 SENT. DIETT. DI
 FALLIMENTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 942/2014 R.G., promosso con reclamo depositato il 15 maggio 2014,

da

[redacted] srl in liquidazione C.F. /P. Iva [redacted] in persona del legale rappresentante [redacted] con sede legale in

[redacted] (VR) giusta mandato a margine del reclamo, rappresentata e difesa dagli avv.ti, [redacted], quest'ultimo domiciliatario con studio in Venezia, San Marco via [redacted], come da mandato a margine del reclamo,

RECLAMANTE

contro

Fallimento [redacted] srl in liquidazione in persona del Curatore, non costituito;

contro

[redacted] SRL C.F. /P. Iva [redacted], rappresentata e difesa dagli avv.ti D. [redacted] E [redacted] con domicilio eletto presso la seconda, Venezia, Cannaregio [redacted] come da procura speciale a margine della memoria di costituzione,

RECLAMATI

In punto: reclamo ex art.18 l. fall. avverso sentenza n. 6/2014 del tribunale di Verona,

Causa trattata all'udienza del 23 ottobre 2014,

Il procuratore del reclamante ha concluso:

"nel merito, in via principale: accorgersi il reclamo e per l'effetto revocare il fallimento di [redacted] srl in liquidazione C.F./P. Iva



██████████ dichiarato dal tribunale di Verona con sentenza n. 61 R.F. del 16 aprile 2014. In via istruttoria: si chiede che la Corte d'appello voglia ordinare ex art. 210 c.p.c. al *provider* Aruba Pec spa e/o Aruba Spa, gestore della casella di posta elettronica certificata unikasrl@pec.it, l'esibizione di
 40 tutta la documentazione relativa ai suddetti indirizzi, utile al fine di ricostruire ogni variazione di titolarità, ivi compresi data di cessazione, attivazione e o riattivazione del relativo servizio pec ed in particolare con l'indicazione dei dati della società che ne aveva la esclusiva titolarità nell'anno 2014. Con vittoria di spese competenze. Sentenza esecutiva”;

45 **Il procuratore del creditore istante ha concluso:**

“ 1.nel merito, rigettarsi reclamo per tutti i motivi indicati nella narrativa del presente memoria di costituzione. 2 Per l'effetto: confermare la sentenza n. 61/14 R.F. depositata in data 16 aprile 2014 e notificata in data 16 aprile 2014 con la quale il tribunale di Verona ha dichiarato il fallimento di
 50 ██████████ srl in liquidazione, 3 In via istruttoria, disporsi l'acquisizione fascicolo della procedura fallimentare a carico della società reclamante. 4Con vittoria di spese competenze di causa”

FATTO E DIRITTO

Con il reclamo come sopra depositato, ██████████ srl in liquidazione, premesso che con sentenza n. 6/2014 il Tribunale di Verona ne aveva dichiarato il fallimento su istanza della società ██████████ srl, lamenta di avere appreso del proprio fallimento solo in seguito ad una comunicazione della curatrice nominata e ne chiede la revoca.

In particolare la reclamante riferisce che il liquidatore, una volta appreso
 60 della declaratoria, aveva potuto constatare che la cancelleria fallimentare del tribunale veronese aveva notificato il ricorso per dichiarazione di fallimento proposto dalla predetta società in uno con i provvedimenti pedissequi (designazione del giudice relatore e decreto di fissazione di udienza per l'audizione del debitore) in data 28 febbraio 2014 all'indirizzo pec “██████████
 65 ██████████@pec.it” e che la suddetta comunicazione aveva restituito esito positivo (così come quella con cui era stata notificata la sentenza dichiarativa di fallimento) ma che in realtà la fallenda non aveva ricevuto alcunché né mai avrebbe potuto apprendere della procedura in corso perché era del tutto estranea all'indirizzo pec in oggetto. La reclamante aggiunge che, attraverso la
 70 consultazione del portale INI- PEC (indice nazionale degli indirizzi di posta



elettronica certificata delle imprese dei professionisti), aveva potuto appurare l'indirizzo pec [redacted]@pec.it era intestato a società diversa - [redacted] SRL A.CR UNIPERSONALE C.F./P.Iva [redacted] con sede in Bari, viale Papa Giovanni XXIII [redacted], iscritta al registro imprese dal 14
 75 dicembre 2012 e quindi a società omonima, ma del tutto diversa non ricollegabile alla reclamante

Sulla premessa di fatto sopra esposta parte reclamante ha sollecitato la revoca del fallimento, sia pure previa acquisizione d'ufficio delle documentazioni tecniche ed amministrative presso il fornitore del servizio di posta
 80 certificata Aruba Pec Spa.

Mentre la curatela rimaneva contumace, si costituiva la creditrice istante chiedendo il rigetto del reclamo, con vittoria di spese di lite, e rimarcando che la reclamante aveva espressamente riconosciuto che essa stessa figurava a registro delle imprese quale intestataria del precitato indirizzo di posta elettronica certificata, che il medesimo era ancora attivo e che esso non era
 85 stato probabilmente rinnovato per un disguido interno alla società stessa sicché risultava una gravissima negligenza della reclamante posta in essere consapevolmente, o forse deliberatamente, in violazione del disposto legislativo.

La corte richiedeva informazioni ad Aruba Pec spa circa l'intestazione della pec, in particolare con riferimento alla data del 28 febbraio 2014 quando era avvenuta la notifica del ricorso prefallimentare. Con lettera del 20 ottobre 2014 (dopo una prima risposta negativa del 13 agosto 2014 dovuta a un'erronea trascrizione dell'indirizzo pec nell'ordinanza 17 luglio 2014)
 95 Aruba Pec spa riscontrava nel merito la richiesta.

Il procedimento era trattenuto in decisione all'udienza del 23 ottobre 2014 sulle conclusioni di cui in epigrafe.

Il reclamo va respinto.

Va osservato in primo luogo che la reclamante ha espressamente riconosciuto che l'indirizzo [redacted]@pec.it risultava a lei intestato presso il Registro imprese di Verona affermando testualmente a pag 5 del reclamo, secondo periodo: "se, da un lato, dal registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata in questione risultava attribuito all'odierno esponente, figurava come indirizzo... ". In secondo luogo la reclamante ha affermato la
 100 probabilità che detto indirizzo pec non era stato rinnovato per un disguido
 105




interno alla società stessa e ha deplorato che, eventualmente, fosse stato assegnato ad altra società omonima.

Tali assunti sono stati recisamente smentiti dal gestore Aruba che ha riferito: «dalle verifiche ad oggi effettuate è emerso che la casella di pec [redacted]@pec.it, indicata in detta ordinanza (del 23/9/2014):- non risulta essere mai stata intestata alla società [redacted] srl in liquidazione con C.F. /P. Iva [redacted], neppure alla data dello scorso 28 febbraio 2014; è attualmente intestata alla Società [redacted] srl A.C.R. Unipersonale, Cf e P. Iva [redacted] la quale ne era intestataria anche la data del 28 febbraio 2014, ed è tuttora attiva in favore di detta società; detta casella di pec, dalla data della sua attivazione in favore della [redacted] srl A.C.R. Unipersonale ad oggi, non è stata disattivata. Precisiamo, tuttavia, che la scrivente non è a conoscenza dell'utilizzo che l'utente fa di una casella di pec a lui assegnata né tantomeno se la stessa sia meglio da altre comunicata terzi come proprio recapito ufficiale o se lo stato, attivo o disattivo della stessa, sia dall'utente comunicata terzi, reclamante compresa. L'erogazione del servizio di pec consiste infatti nel mantenere attivo l'account acquistato dall'Utente per il periodo di tempo dal medesimo indicato, scaduto il quale lo stesso viene disattivato e cancellato dai nostri data base».

Dal combinato disposto delle allegazioni della reclamante e delle precisazioni di Aruba risulta senza ombra di dubbio che la fallita ha volontariamente indicato a Registro Imprese di Verona un indirizzo pec che non le spettava sicchè non può ora sottrarsi alle conseguenze dell'affidamento che i terzi hanno riposto dai terzi su tali risultanze in forza di un preciso disposto normativo. Va ricordato infatti che a partire dall'1 gennaio 2014 il terzo comma dell'art. 151.f., modificato dall'17, co 1 lett a) del decreto legge 179/ 2012 convertito nella legge 221/2012 ha assunto il seguente tenore a decorrere dal 1 gennaio 2014:« III. Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. **Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certi-**





ficata del ricorrente».

Va disattesa anche l'obiezione della reclamante, secondo la quale « sarebbe bastata una semplice consultazione al portale INI- PEC *database pubblico* ... per appurare che l'indirizzo risultava- e tuttora risulta -far capo a
145 due diverse persone giuridiche, in nessun modo ricollegabile l'una con l'altra»: la necessità di consultare il portale INI- PEC è esclusa dall'art. 15 l.f. in presenza di una indicazione a Registro imprese proveniente dallo stesso debitore. A fronte di ciò nessuna ulteriore cautela era dovuta o esigibile: diversamente opinando si minerebbero le basi stesse del sistema e si consentirebbe al debitore di avvantaggiarsi di comportamenti *contra legem*.

150 Nel merito non è stata svolta alcuna doglianza sicché il fallimento va confermato.

Le spese seguono la soccombenza. Si compensano le spese nei riguardi della curatela, non costituita.

155 **PER QUESTI MOTIVI**

La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe descritto, così decide:

- rigetta il reclamo;
 - ai sensi dell'art. 13, 1-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge
160 24 dicembre 2012, n. 228, parte reclamante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
 - condanna la reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore del creditore istante e le liquida in € 5.000,00, oltre contributo forfetario del 15
165 %, ed accessori di legge (I.V.A., C.P.).
 - compensa le spese tra la reclamante e la procedura fallimentare.
- Così deciso in Venezia, 23 ottobre 2014.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Firmato Da: GRECO CAPLA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: cd8

Fallimento

DATO AVVISO
TELEMATICO

Oggi 5.D.I.C. 2014

Greco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Venezia,

5 DIC 2014



IL CANCELLIERE

Dot.ssa Carla Grossi

Greco

